



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMA

ROMA, 2 SETTEMBRE 1997

SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI	TRENTO
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI	BOLZANO
SIG PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA VALLE	AOSTA
SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

N. 559/443/226995/9/28 (1^a Div.). Di seguito alla circolare pari numero del 21 giugno 1997, si informano le SS.LL. che il Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una nuova direttiva, pubblicata in data odierna nella Gazzetta Ufficiale, in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi accolti in Italia a titolo di protezione umanitaria.

Il primo punto della cennata direttiva dispone l'allontanamento immediato dal territorio nazionale, con le modalità previste dal decreto-legge n.60/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 128 del 19 maggio 1997, dei cittadini albanesi entrati in Italia dal marzo scorso, che non siano in possesso del nulla osta provvisorio o che si siano allontanati arbitrariamente dai centri di accoglienza o dai domicili autorizzati (presso organizzazioni umanitarie o connazionali).

Allo scopo di aderire pienamente e con prontezza alla predetta direttiva, i Sigg. Questori disporranno mirati e ripetuti servizi, da attuarsi nella più stretta collaborazione con tutte le Forze di polizia, finalizzati all'individuazione degli stranieri nelle condizioni sopra indicate ed all'applicazione, nei loro confronti, delle misure di competenza dei Sigg.ri Prefetti o degli stessi Questori, di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, del predetto decreto-legge.

Si avrà cura, nella circostanza, di effettuare gli opportuni accertamenti di identità, anche mediante confronto fotodattiloscopico con i rilievi eseguiti al momento dell'ingresso nel territorio nazionale.

Resta inteso che nei confronti degli stranieri giunti in Italia al di fuori delle circostanze indicate nel cennato decreto-legge (prima del marzo e dopo il 30 giugno 1997), si procederà a norma delle disposizioni della legge n. 39/1990.

Di ogni provvedimento e di ogni eventuale emergenza dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Dipartimento.

La direttiva del Sig. Presidente del Consiglio provvede, quindi, a riarticolare, con la necessaria gradualità, le operazioni di rimpatrio per i cittadini albanesi in possesso di nulla osta provvisorio, ancorchè scaduto, regolarmente domiciliati nei centri o in altre strutture o presso connazionali, per contingenti predeterminati, fino al 30 novembre prossimo.

Con riserva di ulteriori indicazioni in merito, anche per quanto concerne la programmazione delle partenze, e per meglio corrispondere alla cennata esigenza di gradualità nell'organizzazione ed esecuzione dei rimpatri, i Sigg. Prefetti disporranno un appropriato monitoraggio delle diverse situazioni.

A tal fine, anche avvalendosi dell'art. 15 del TULPS, i sigg. Questori dovranno invitare, anche per gruppi, i cittadini albanesi che domiciliano presso connazionali, parenti o conoscenti, ad uno specifico colloquio, fornendo al Prefetto, per ciascuno:

- i dati identificativi;
- la zona di provenienza;
- lo stato di famiglia in patria e, soprattutto, in Italia;
- le condizioni di permanenza, specificando se si tratta di persona che ha titolo ad ottenere il permesso di soggiorno.

L'operazione andrà definita nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v..

Si sottolinea infine che i programmi di rimpatrio non riguardano i cittadini albanesi che abbiano già ottenuto o che siano nelle condizioni di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, mentre per i rimpatri dei minori non accompagnati dovrà provvedersi a norma delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari sociali - Comitato per la tutela dei minori stranieri.

I dati saranno fatti pervenire a questo Dipartimento con la massima tempestività.

Con riserva di specifiche indicazioni da parte della Direzione Generale dei Servizi Civili, si precisa che la direttiva contiene anche disposizioni per una più razionale utilizzazione dei centri di accoglienza, con progressiva riduzione del numero, per la continuità delle misure di carattere assistenziale, anche allo scopo di favorire le operazioni di

rimpatrio, per il perfezionamento di accordi con il Governo albanese per la definizione delle quote dei lavoratori da riammettere in Italia nell'ambito dei programmati flussi di ingresso.

Si confida nell'attenta iniziativa delle SS.LL. perchè siano assicurati la massima cura ed efficacia nell'attuazione della direttiva, la piena collaborazione di tutte le Forze impegnate nel controllo del territorio e nelle operazioni conseguenti, ed il costante necessario aggiornamento dei dati.

PRO MINISTRO MASONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masone', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Circolare n. 37/97

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1[^]Div.

Roma, 4.9.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '97-'98 - Iscrizione alle Scuole di specializzazione mediche.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alle circolari p.n. del 6.5.1997 e del 26.6.1997 si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 11 agosto 1997 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti Ufficio IV - ad integrazione delle istruzioni già impartite, con particolare riferimento alla presentazione delle domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Ufficio IV

Roma, li **11 AGO. 1997**

Prot. **552**

Ai Rettori delle Università

**Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria**

LORO SEDI

e, p.c. **Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI**

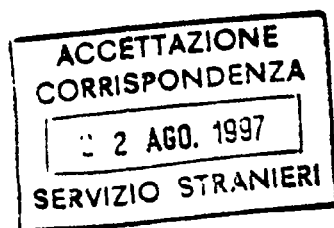
**Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri**

**Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie**

**Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane**

**Al Ministero della Sanità
Dipartimento Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanità**

LORO SEDI



Oggetto: Scuole di specializzazione mediche a.a. 1997/98.

Ai fini delle iscrizioni degli studenti stranieri alle Scuole di specializzazione mediche nell'a.a. 1997/98, si forniscono le seguenti indicazioni:

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale).

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo

In attuazione dell'art. 2 del D.L.vo 8 agosto 1991 n.257, i cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo accedono entro i limiti dei contingenti fissati dal decreto interministeriale sulla programmazione degli accessi alle singole tipologie di Scuole di specializzazione mediche.

La domanda è presentata alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d'origine **entro il 10 settembre 1997**, che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 30 settembre successivo.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento locale.

C - Cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari, residenti e laureati all'estero, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione, per non di più 1 posto in soprannumero per ogni singola scuola, individuata dagli organi accademici.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata **entro il 10 settembre 1997** alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 30 settembre successivo, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano e di una borsa di studio per l'intera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo o da Istituzioni italiane o straniere, di importo corrispondente a quella italiana.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, in possesso di laurea e di abilitazione professionale conseguiti in Italia, ferme restando le predette condizioni, possono presentare la domanda direttamente all'Università prescelta, corredata dalla relativa documentazione.

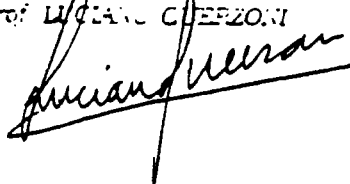
I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno, con scadenza non anteriore al 31.12.97, concesso in un'unica soluzione dalle Questure per un periodo di almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, la domanda di partecipazione al concorso, corredata della documentazione che ne attesti il possesso dei requisiti necessari, alla Rappresentanza italiana del Paese di ultima residenza.

I candidati di cui alle lettere A), B) e C) devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al permesso di soggiorno, alle garanzie economiche e ad ogni altro aspetto procedurale o probatorio, si rinvia a quanto indicato nel telexpresso del Ministero degli Affari Esteri n. 116/372 C del 2 aprile 1997, relativo alle disposizioni per l'iscrizione degli studenti stranieri ai corsi di laurea e ai diplomi universitari.

IL MINISTRO

SOTTOSGREGARIO IN STATO
Prof. LUCIANO CIPERZONI



Circolare n. 38/97



BT

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/215131/15/3/1/1^DIV.

Roma, 5.9.1997

OGGETTO: Albania. Condizione di reciprocità.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DIBOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DITRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTAAOSTA

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'attuale situazione politica dell'Albania non consente, per il momento, di verificare la sussistenza della condizione di reciprocità con quel Paese.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di invitare i dipendenti Uffici Stranieri ad astenersi dal richiedere al Servizio Contenzioso Diplomatico l'accertamento della condizione di reciprocità con l'Albania, in quanto sarà cura di questo Dipartimento trasmettere l'avviso del Ministero degli Affari Esteri non appena verrà comunicato.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 39/97

EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225884/1/1/1^Div.

Roma, 30.8.1997

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante nuove disposizioni applicative della legge
24.9.1992 n. 390.-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

E' stata pubblicata nella G.U. n. 191 del 18.8.1997 la
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata
15.7.1997 recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della
legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed
integrazioni".

Tale provvedimento ha lo scopo di adeguare i criteri
di applicazione della legge 390/92 alla nuova situazione di
fatto venutasi a determinare nei territori della ex Jugoslavia,
a seguito degli accordi di pace di Dayton, superando
gradualmente le misure straordinarie assunte durante
l'emergenza e regolando tale situazione sulla base della stessa

2/2

legge n. 390, fino all'esaurimento dei suoi presupposti di applicazione.

In particolare, per la parte di specifica competenza di questo Dipartimento, la nuova Direttiva, che abroga la precedente emanata il 14 aprile 1994, stabilisce, all'art. 1, che i cittadini della ex Jugoslavia non possono essere più considerati sfollati e, pertanto, non possono essere ammessi in Italia per motivi di carattere straordinario, nè, di conseguenza, possono essere rilasciati permessi di soggiorno a tale titolo.

Tale limitazione all'ingresso ed al rilascio di nuovi permessi di soggiorno per motivi straordinari deve intendersi esteso anche nei confronti di quei cittadini appartenenti all'etnia sopraindicata già accolti in Paesi terzi e nei cui confronti siano cessati gli interventi di protezione umanitaria o che si siano allontanati volontariamente dai Paesi ospitanti (art. 1 comma 2).

L'art. 2 della Direttiva in oggetto stabilisce, inoltre, la possibilità per coloro che richiedano l'applicazione dell'art. 2 comma 2 bis della legge 390/92 (disertori o obiettori di coscienza) o che asseriscano di trovarsi in una condizione di persecuzione personale (es.: coppie c.d. miste, formate da soggetti appartenenti a differenti credi religiosi), di essere ammessi alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, con le modalità previste dal D.P.R. 15.5.1990 n. 136.

La competente Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nel caso ritenga non

sussistere i presupposti per la concessione dell'asilo politico potrà, comunque, raccomandare l'applicazione del comma 10 dell'art. 7 della legge 28.2.1990 n. 39, con conseguente possibilità per i Sigg. Questori competenti per territorio di rilasciare permessi di soggiorno straordinari estesi al lavoro e/o allo studio della durata di un anno, ai sensi della legge 390/92.

Il successivo art. 3 prevede la possibilità che vengano rinnovati i permessi di soggiorno per motivi straordinari per la durata di un anno, decorrente dalla scadenza, indipendentemente dalla cittadinanza, dal possesso di passaporto o dalle condizioni economiche e di dimora del richiedente.

Sarà, comunque, opportuno che venga raccomandato all'atto del rinnovo, ai cittadini ex jugoslavi privi di passaporto o con tale documento scaduto, di attivarsi presso le proprie Rappresentanze diplomatiche al fine di ottenere il predetto documento identificativo da esibire successivamente, alle Autorità di pubblica sicurezza.

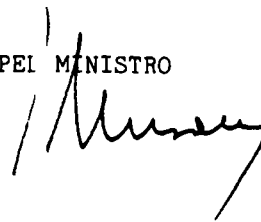
Potrà, inoltre, essere esaminata da parte dei Sigg. Questori la possibilità di rilascio, dietro specifica domanda, di un permesso di soggiorno per motivi straordinari a favore di quei cittadini della ex Jugoslavia che, entrati dopo il 1° giugno 1991 e prima del 15.7.1997, non siano in possesso di tale titolo di soggiorno.

Tali istanze non potranno essere accolte nel caso in cui il richiedente sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p..

La prova dell'ingresso in Italia nel periodo sopraindicato potrà essere fornita dal timbro a posto dalle Autorità di frontiera sul passaporto all'atto dell'ingresso in Italia o da altra documentazione che garantisce il sicuro ingresso dei profughi nel periodo citato (ad esempio biglietti aerei, ferroviari, marittimi, di pullman) con data successiva al 1°/6/91 e attestanti la provenienza dai territori della ex Jugoslavia. Non potranno, comunque, essere accettate dichiarazioni o atti notori presentati da privati o associazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine che quanto non espressamente indicato nella Direttiva in oggetto deve intendersi disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

PEL MINISTRO



Circolare n. 40/97



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/226: 95/9/28/1^Div.

Roma, 15.9.1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Applicazione Direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto
1997. -

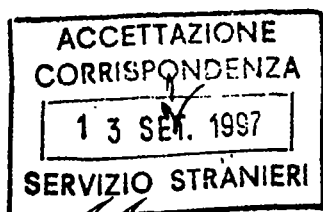
AI S. GG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare
telegrafica predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi
Civili, con la quale sono stati precisati alle Prefetture
alcuni aspetti di carattere applicativo, relativi alle
operazioni di rimpatrio dei cittadini albanesi.

In particolare si richiama l'attenzione delle SS.LL.
sul paragrafo concernente la "Questione rimpatri" nel quale è
stato predisposto uno specifico scaglionamento, in relazione
alle diverse situazioni personali, dei cittadini albanesi da
rimpatriare.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mustilli)



DC AD-G 4

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 6955/50

Roma, 9 settembre 1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMA

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica LORO SEDIAi Sigg.ri Commissari di
Governo per le Province di TRENTO - BOLZANOAl Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta AOSTAe, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56 00187 ROMA- Dipartimento per il coordinamento della
Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 00193 ROMAAl Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto
- Dir.ne Gen.le dell'emigrazione e degli affari sociali
ROMAAl Gabinetto del Signor Ministro SEDEAl Sig. Sottosegretario di Stato On.le Giorgianni SEDEAl Sig. Sottosegretario di Stato Prof. Barberi SEDEAl Sig. Commissario Straordinario del Governo
per l'Immigrazione SEDEAl Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE

Alla Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendi

SEDE

All'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Via Nomentana, 62

ROMA

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Applicazione Direttiva del 31 agosto 1997.

A seguito dell'emanazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 31 agosto u.s. in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi, vista anche la circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 settembre 1997, n. 559/443/226995/9/28, si precisano alcuni aspetti di carattere applicativo di competenza di questa Direzione Generale.

Attività a carattere assistenziale.

La richiamata Direttiva chiarisce che le operazioni di rimpatrio verranno attivate sino al prossimo 30 novembre (punto 3). Pertanto, anche con richiamo a quanto disposto nel successivo punto 10, continua ogni necessaria attività di assistenza nel rispetto delle disposizioni, anche di carattere derogatorio, delle leggi nn. 128/1997 e 174/1997.

In adempimento delle indicazioni generali già fornite dalla Direttiva del 31 agosto u.s., le attività di assistenza devono intendersi limitate a quelle connesse all'ordinario esplicarsi della vita quotidiana.

Questa Direzione Generale resta, ovviamente, a disposizione per la valutazione congiunta di specifiche esigenze che si dovessero presentare o di situazioni che hanno necessità di particolare tutela.

Analoghe considerazioni valgono per le spese a carattere sanitario per le quali, con l'occasione, si segnala di essere in attesa che il Ministero della Sanità fornisca delle indicazioni in ordine a criteri, modalità e *quantum* dei rimborsi da corrispondere (presumibilmente su base forfettaria) alle Aziende Sanitarie Locali.

Le richieste di accreditamento relative alle attività di assistenza dovranno pervenire a questa Direzione Generale alla conclusione di ciascuno dei mesi di settembre, ottobre e novembre, salvo esigenze che rivestano carattere di particolare urgenza. Il capitolo di riferimento resta il 4239.

Destinatari degli interventi assistenziali.

Alla luce di quanto disposto dalla richiamata Direttiva, resta fermo che gli interventi assistenziali dovranno riguardare soltanto i cittadini albanesi di cui alla legge n. 128/1997, nelle more del loro rimpatrio.

Saranno possibili riammissioni al regime assistenziale solo nei confronti di coloro a cui non sia più garantita l'ospitalità presso connazionali parenti o conoscenti. Non potranno essere riaccolti soggetti che, a suo tempo, si sono arbitrariamente allontanati dai centri di accoglienza e per i quali si applica quanto disposto dalla cennata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Infine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul punto 9 Direttiva in materia di cessazione del regime assistenziale nel caso di concessione, a qualsiasi titolo, di permesso di soggiorno.